

All'articolo 10 del decreto-legge è stato proposto dall'onorevole Bascone il seguente emendamento:

« *All'ultimo comma, alle parole:* La direzione di ciascun corso annuale e biennale è affidato per incarico, di regola, all'insegnante di ruolo, *sostituire le altre:* La direzione di ciascun corso annuale e biennale è affidata al direttore didattico ».

« *Alla parola:* incaricato, *sostituire:* direttore didattico ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bascone. Ne ha facoltà.

BASCONE. Prego Sua Eccellenza il Ministro di accettare il mio emendamento, tanto più che non ha una portata finanziaria. Si tratta soltanto di assicurare una più efficace sorveglianza nei corsi annuali e biennali.

PRESIDENTE. Che ne pensa l'onorevole relatore ?

CALZA BINI, *relatore*. Credo che la proposta dell'onorevole Bascone non possa essere accolta, che come raccomandazione, perchè non sempre sarà possibile trovare dei direttori didattici.

Aggiungo ancora che, anche secondo il pensiero espresso chiaramente dal camerata Angelini, la direzione deve essere tecnica e quindi anche il direttore competente e specializzato.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di parlare.

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Posso accettare l'emendamento del camerata Bascone come raccomandazione, per le ragioni dette dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Bascone, ella insiste ?

BASCONE. Come raccomandazione non credo che possa accettarsi il mio emendamento, è quindi se l'onorevole Ministro non lo accetta, io non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole camerata, ella deve dichiarare se insiste o se non insiste nel suo emendamento.

BASCONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora è ritirato.

Pongo a partito l'articolo 10 nel testo già letto.

(È approvato).

ART. 11.

Dei Consigli d'amministrazione, previsti dall'articolo 5 del presente decreto, fanno parte rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale, dei singoli Enti e di privati,

che diano alla scuola un contributo annuo non inferiore alle lire 6000.

Il direttore della scuola è, di diritto, membro del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Allorchè essi siano in numero superiore a cinque, il Ministro per l'educazione nazionale può nominare fra i medesimi una Giunta esecutiva di tre membri, dei quali uno deve essere il direttore della scuola.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di affidare in ogni tempo i poteri del Consiglio a un commissario, eventualmente assistito da una Commissione.

Le funzioni di componente del Consiglio o della Giunta, come quelle di commissario e di membro della Commissione, sono gratuite.

All'articolo 11 del decreto-legge è stato proposto dagli onorevoli Giardina, Razza, Ascione, De Marsanich, Landi il seguente emendamento:

« *Alla fine del primo comma aggiungere:*

« Fanno parte altresì i rappresentanti locali delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori designati dalle rispettive Confederazioni interessate ».

Onorevole Giardina, ella insiste nel suo emendamento ?

GIARDINA. Se l'onorevole Ministro lo accetta, lo mantengo; se non lo accetta, lo prego di accoglierlo come raccomandazione. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella non ha difficoltà che l'emendamento sia accettato come raccomandazione ?

CALZA BINI, *relatore*. Nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Ministro ?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Come ho già detto per l'altro emendamento, accetto l'emendamento dell'onorevole Giardina come raccomandazione, anzi come raccomandazione vivissima perchè vi sia sempre un maggiore contatto tra le scuole professionali e le organizzazioni sindacali.

GIARDINA. Ed io doppiamente ringrazio.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Giardina non insiste nel suo emendamento.

GIARDINA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 11 nel testo già letto.

(È approvato).